

RUOLO DELL'AZIENDA SANITARIA NEL CONTROLLO DELLE FARMACIE

ATTIVITÀ DEL SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE:

- accettazione mensile delle ricette S.S.N., verifica dei relativi documenti contabili, liquidazione della spesa convenzionata, elaborazione dei dati contenuti nelle ricette farmaceutiche e controlli contabili delle ricette farmaceutiche;
- distribuzione dei ricettari regionali e per la prescrizione di medicinali stupefacenti e relativa tenuta contabile;
- validazione registri stupefacenti di cui all'art 60 DPR 309/90 (Farmacie aperte al pubblico convenzionate, Farmacie ospedaliere, Distributori all'ingrosso dei medicinali o Depositari, Imprese autorizzate alla produzione, impiego e Commercio).
- rilevazione e analisi dell'andamento della spesa farmaceutica;
- analisi dei profili prescrittivi dei medici e dei dati di prescrizione distrettuali, ottenuti tramite le elaborazioni informatiche, per la programmazione dei controlli sulla congruità delle prescrizioni, di concerto con i servizi distrettuali delle cure primarie;
- indagini di farmaco-utilizzazione, farmaco-epidemiologia e farmaco-economia, basate sui dati ottenuti con la elaborazione informatica;
- indagini mirate all'individuazione, attraverso l'elaborazione dei dati, di aree di iper-consumo e di iper/ipo-prescrizione, di patologie emergenti e di fenomeni di distorsione prescrittiva;
- vigilanza e controllo sull'applicazione della convenzione nazionale (ACN) e regionale farmaceutica, con accessi nelle farmacie convenzionate e controlli tecnico-sanitari sulle prescrizioni farmaceutiche delle farmacie di competenza.
- istruzione delle pratiche per la commissione farmaceutica aziendale in sede tecnica ed in sede di vigilanza ed esecuzione delle decisioni della commissione farmaceutica aziendale;
- partecipazione a Pool di Monitoraggio per la valutazione delle prescrizioni farmaceutiche non conformi alle limitazioni esecuzione delle decisioni delle commissioni anzidette finalizzate al recupero della spesa indebitamente prodotta;
- adempimenti relativi alle segnalazioni dei furti di ricettari, farmaci,

VIGILANZA FARMACIE, DEPOSITI MEDICINALI E ALTRE STRUTTURE TERRITORIALI:

- istruzione dei provvedimenti autorizzativi inerenti le farmacie convenzionate pubbliche e private;
- ispezioni preventive, ordinarie e straordinarie delle farmacie, ai sensi degli art. n. 111 e n. 127 T.U.L.S.(R.D. N.1265/38);
- tenuta e gestione dei registri concernenti i titolari delle farmacie, i direttori responsabili, i collaboratori (R.D. 1706/38);
- adempimenti in materia di distruzione di sostanze e preparazioni stupefacenti e psicotrope;
- adempimenti in materia di terza sezione dei buoni acquisto delle sostanze e preparazioni stupefacenti e psicotrope;
- rilascio autorizzazione apertura distributori all'ingrosso di medicinali

DOCUMENTAZIONE SUL FARMACO E FARMACOVIGILANZA:

- attività di informazione ai cittadini e ai sanitari sulle modalità prescrittive in regime S.S.N.
- rapporti con gli ordini professionali e le associazioni di categoria.
- comunicazione alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate delle sospensioni, delle revoche e dei sequestri riguardanti prodotti farmaceutici e dispositivi medici, nonché ogni altra informazione utile in materia farmaceutica per la salvaguardia della salute pubblica;
- adempimenti relativi alla farmacovigilanza, dispositivo-vigilanza e partecipazione a progetti di farmacovigilanza promossi dall'Agenzia Regionale Sanitaria;
- informazioni di ritorno sulla farmacovigilanza a tutti gli operatori sanitari per una migliore conoscenza del profilo rischio-beneficio dei farmaci interessati.

Legge 23 dicembre 1978, n. 833
"Istituzione del servizio sanitario nazionale"

Art. 14

(Unità sanitarie locali)

(...) nell' ambito delle proprie competenze l'Unità Sanitaria Locale (ora Azienda U.S.L.) provvede in particolare:

(...)

n) **all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie**

Art. 32

(Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria)

(...)

La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.

ATTIVITA' ISPETTIVA ALLE FARMACIE

TULS – Testo Unico delle leggi Sanitarie – REGIO DECRETO 27 luglio 1934

ART. 111

L'apertura e l'esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.

Art. 127

Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere ispezionate dal medico provinciale che può anche compiere ispezioni straordinarie.

Nelle dette ispezioni il medico provinciale è assistito di regola da un farmacologo o da un dottore in chimica e farmacia o da un dottore in farmacia designato dal prefetto.

Se il risultato dell'ispezione non sia stato soddisfacente, il titolare autorizzato è diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto pronunzia la decadenza dall'autorizzazione.

Per cui esistono 3 tipi di ispezione:

PREVENTIVA (prima dell'apertura e anche in caso di trasferimento locali)

ORDINARIA (biennale)

STRAORDINARIA (ogni qual volta l'autorità sanitaria lo ritenga necessario)

La Commissione Ispettiva, la cui composizione è fissata di norma da Leggi regionali, è l'organo cui compete l'attività ispettiva.

Si può procedere all'ispezione solamente in presenza e contraddittorio del titolare o direttore della farmacia

Dell'ispezione effettuata si redige apposito verbale che rappresenta lo strumento tecnico con cui vengono documentate e trasmesse all'autorità sanitaria locale le risultanze dell'ispezione per i conseguenti provvedimenti.

REGIO DECRETO 30 settembre 1938, n. 1706

Art. 50.

Si procede alla visita, di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, con l'intervento del titolare autorizzato o del direttore responsabile della farmacia.

Assiste in qualità di segretario un impiegato dell'Ufficio sanitario provinciale od il cancelliere della pretura o, in mancanza, il segretario del comune o chi per esso.

Il verbale viene steso in doppio originale, uno da trascriversi in apposito registro che il farmacista è obbligato a tenere e l'altro da trasmettersi al Prefetto della provincia.

Ambedue gli originali devono essere firmati, oltre che dai componenti la Commissione visitatrice, dal titolare o direttore della farmacia e dal segretario.

Qualora il titolare o direttore si rifiutasse di intervenire o di firmare il verbale, deve farsene menzione indicando i motivi del rifiuto.

VERIFICA DELL'OSSERVANZA DELL' ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE
AI DENSI DEL D.Lgs 30/12/1992, n. 502 s.m.i.

C'era una volta il DPR 371/98...in vigore fino al 5 marzo 2025:

Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private

Dal 6 marzo 2025 è entrato in vigore il nuovo ACN.

Con cui si disciplina il rapporto tra il SSN e le farmacie in convenzione per l'erogazione dei:
Medicinali Dispositivi medici e presidi Servizi aggiuntivi (es. DPC, servizio CUP, SCREENING, servizi infermieristici, telemedicina etc.)

CAPO III – ORGANISMI CONTRATTUALI

ART. 5 – COMMISSIONE FARMACEUTICA AZIENDALE

1. Presso una o più Aziende, sulla base della programmazione regionale, è istituita la Commissione Farmaceutica così composta:

a) 2 farmacisti componenti effettivi e 1 supplente, designati dall'Azienda;

b) 2 farmacisti titolari o direttori di farmacia privata componenti effettivi, di cui 1 rurale, e 1 supplente, designati dalle OO.SS. rappresentative delle farmacie private e firmatarie del presente Accordo. Quando gli argomenti all'ordine del giorno riguardino le farmacie pubbliche, i componenti effettivi e il supplente sono sostituiti da farmacisti designati dalle OO.SS. rappresentative delle farmacie pubbliche e firmatarie del presente Accordo.

(...)

10. La Commissione è competente a pronunciarsi in merito alla irregolarità delle ricette e alle attività di dispensazione previste dal presente Accordo e rilascia il parere previsto al successivo articolo 8, comma 6.

- 11. Nei confronti delle ricette esaminate la Commissione potrà adottare una delle seguenti determinazioni:
- annullamento totale o parziale della ricetta;
- convalida definitiva del pagamento.

12. La Commissione nell'adottare le proprie determinazioni tiene conto dell'interesse prioritario della salute del cittadino e della prevalenza dell'atto professionale svolto dal farmacista in relazione alla irregolarità della ricetta.

13. Sulle ricette contestate dalla Azienda può essere attivato il contraddittorio dalla farmacia entro 30 giorni dalla data di ricezione della contestazione. In caso di richiesta di contraddittorio l'Azienda sottopone le ricette contestate all'esame della Commissione di cui al presente articolo entro sei mesi dalla data di richiesta di contraddittorio della farmacia, pena la decadenza della procedura di contestazione. La Commissione entro il termine di sei mesi dalla data di ricezione esamina le ricette e invia gli esiti degli atti istruttori alla Azienda per l'adozione del relativo provvedimento. Le determinazioni di cui al comma 11, adottate dalla Commissione, sono definitive e debbono essere comunicate all'Azienda entro 30 giorni dalla data in cui sono state esaminate le ricette. L'Azienda procede agli eventuali addebiti entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, previo avviso a mezzo PEC alla farmacia interessata. Le ricette annullate totalmente o parzialmente sono restituite dalla Commissione al Servizio farmaceutico territoriale, il quale trasmette copia alla farmacia interessata via PEC o altro mezzo equivalente.

14. Per tutto quanto riguarda il funzionamento della Commissione, si rinvia ad apposito regolamento redatto sulla base dello schema tipo, integrabile a livello regionale, di cui all'Allegato 3.
(...)

ESEMPIO NON ESAUSTIVO DI REGOLAMENTO PER I CRITERI DECISIONALI DELLA COMMISSIONE IN CASO DI EROGAZIONE A CARICO SSN IN MANIERA NON CONFORME A QUANTO DISCIPLINATO ALL' ART. 10 ACN

Irregolarità contestata	Valutazione Commissione art.5 ACN	decisione Commissione art. art.5 ACN
DATA SPEDIZIONE- DATA PRESCRIZIONE > 30GG	La Commissione si attiene a quanto disciplinato dall' art. 10 c. 5 dell'ACN	ANNULLAMENTO TOTALE
NOTA AIFA MANCANTE/ERRATA	La Commissione si attiene a quanto prescritto alle disposizioni dell'art. 70 comma 2 della L. 448/98 come modificato dall'art. 1, comma 167 Legge 311/04*	ANNULLAMENTO TOTALE
PLURIPRESCRIZIONE IN ASSENZA DI CODICE ESENZIONE PER PATOLOGIA	La Commissione si attiene a quanto disposto dalla L. n° 405/2001 in merito al numero di pezzi in ricetta fatta salva la condizione di maggior favore per il farmacista.	ANNULLAMENTO PARZIALE
EROGATO MEDICINALE DIVERSO DAL PRESCRITTO DIVERSAMENTE DA QUANTO PREVISTO ALL'ART. 10 DELL' ACN	La commissione non ravvede le condizioni previste dall'art. 10 c. 6 dell'ACN	ANNULLAMENTO TOTALE
MEDICINALI STUPEFACENTI SPEDITI IN DIFFORMITA' DA QUANTO PREVISTO DAL DPR 309/90	La Commissione si attiene a quanto disciplinato dall'art. 45 del DPR 309/90	ANNULLAMENTO TOTALE
SPEDIZIONE MEDICINALE RR/RRNL SU RICETTA MMG	La commissione si attiene a quanto previsto dall'autorizzazione in commercio del medicinale	ANNULLAMENTO TOTALE
RICETTA PRESENTATA A RIMBORSO OLTRE 180 GIORNI DALLA DATA DI SPEDIZIONE	La Commissione si attiene a quanto disposto dall'art. 12 c. 5 dell'ACN	ANNULLAMENTO TOTALE
RICETTA CARTACEA RNR PRIVA DI TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO	La Commissione si attiene a quanto disposto dall'art. 12 c. 6 dell'ACN	ANNULLAMENTO TOTALE
RICETTA CARTACEA RNR PRIVA DI FUSTELLA NELLE MORE DELLA BRUCIATURA ELETTRONICA	La Commissione si attiene a quanto	ANNULLAMENTO TOTALE
RICETTA MEDICA CARTACEA CON DATA DI SPEDIZIONE <DATA DI PRESCRIZIONE	La Commissione si attiene a quanto disposto dall'art. 12 c. 2 dell'ACN	ANNULLAMENTO TOTALE
RICETTA CARTACEA SU MODULO NON FVG	La Commissione si attiene a quanto disposto dall'art. 9 c. 3 dell'ACN	ANNULLAMENTO TOTALE
MEDICINALE IN CLASSE DI RIMBORSABILITA' C	La commissione si attiene a quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale	ANNULLAMENTO TOTALE
MEDICINALI EROGATI SU RICETTA PRIVA DEI FORMALISMI PREVISTI (es CLOZAPINA, ALPROSTADIL, ACITRETINA, ISOTRETINOINA)	La commissione si attiene a quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio.	ANNULLAMENTO TOTALE
RICETTA CON DIRITTO ADDIZIONALE A CARICO SSN IN ASSENZA DEI REQUISITI RICHIESTI	La Commissione si attiene a quanto disposto dall'art. 9 c. 5 dell'ACN	ANNULLAMENTO TOTALE
PARTICOLARITA' DPC		
SPEDIZIONE MEDICINALE RR/RRNL SU RICETTA MMG	Riscontrato il diritto sostanziale del paziente a ricevere il farmaco, la Commissione si attiene a quanto previsto dal Disciplina Tecnica della DPC All. 4 (restituzione corrispettivo percepito).	ANNULLAMENTO PARZIALE
MEDICINALE DPC SOGGETTO A NOTA AIFA SU RICETTA CON NOTA AIFA ERRATA/MANCANTE	Riscontrato il diritto sostanziale del paziente a ricevere il farmaco, la Commissione si attiene a quanto previsto dal Disciplina Tecnica della DPC All. 4 (restituzione corrispettivo percepito).	ANNULLAMENTO PARZIALE

MEDICINALE DPC SPEDITO IN SSN SENZA NOTIFICA DI MANCANTE	Ammessa parzialmente (riconosciuto prezzo di aggiudicazione gara + remunerazione servizio DPC)	ANNULLAMENTO PARZIALE
DPC: EROGATO MEDICINALE DISPONIBILE IN PER CONTINUITA' TERAPEUTICA, ANZICHE' AGGIUDICATARIO DI GARA, SU RICETTA PRIVA DI CLAUSOLA DI NON SOSTITUIBILITA'	Ammessa parzialmente (riconosciuto prezzo dell'aggiudicatario di gara + remunerazione servizio DPC)	ANNULLAMENTO PARZIALE
RICETTA DPC: DATA DI SPEDIZIONE (TIMBRO RICETTA)- DATA SPEDIZIONE > 30 GG	Per la DPC se la data di innesco degli eventi è maggiore di 30 giorni dalla data di prescrizione la ricetta la ricetta non è rimborsabile (disciplinare tecnico DPC)	ANNULLAMENTO TOTALE
PARTICOLARITA' AFIR		
EROGATO AFIR A PZ FUORI REGIONE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE	Prestazione sanitaria esclusa dalla compensazione della mobilità sanitaria interregionale	ANNULLAMENTO TOTALE
PRODOTTO NON CONCEDIBILE	La commissione si attiene a quanto disposto dal DPCM 2017 (LEA 2017)	ANNULLAMENTO TOTALE
TARIFFAZIONE ERRATA PRESIDI	La commissione riconosce il rimborso previsto dalla vigente tariffazione	ANNULLAMENTO PARZIALE

CONTROLLI CONTABILI

Art. 11 ACN – DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA (DCR)

1. Ai fini della liquidazione e pagamento delle spettanze dovute per il servizio oggetto della convenzione, ogni farmacia trasmette entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza la Distinta Contabile Riepilogativa elettronica (eDCR) unitamente alle relative ricette cartacee al proprio sistema regionale e/o aziendale. L'accettazione di tale documento elettronico avviene tramite modalità e tempistiche definite e previste da specifiche regole regionali. L'invio elettronico sostituisce integralmente la consegna del documento cartaceo. Le Regioni, nel rispetto delle indicazioni del presente ACN, definiscono le modalità di attestazione della corretta trasmissione della eDCR al sistema regionale, la successiva accettazione e riconoscimento delle competenze.
(...)

7. Gli errori contabili compresi quelli relativi alla quota di partecipazione alla spesa farmaceutica da parte dell'assistito o diritti addizionali sono rettificati d'ufficio con contestuale motivata comunicazione alla farmacia entro un anno dal momento in cui la farmacia interessata ha consegnato all'Azienda la distinta contabile, ai fini della richiesta di rimborso. È fatto salvo il diritto della farmacia di ricorrere alla Commissione di cui all'articolo 5.
(...)

9. Nelle more dell'attuazione della eDCR e delle procedure fissate dal presente articolo valgono le regole stabilite dal previgente Accordo.

CONTROLLI CONTABILI SULLE RICETTE E FATTURE

Servizio **SC ASSISTENZA FARMACEUTICA**

Responsabile del procedimento:
 dott. XXXX XXXXXX tel. XXX XXXXX
 e-mail: LXXXXXXX@
 estensore della pratica: XXXX XXXX

Trieste, data di protocollo

Alla cortese attenzione
 del Direttore Responsabile
 della Farmacia
 "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
 C.R.F. n. XXXX

Verificate le risultanze del controllo effettuato e certificato da xxxxxx srl, concessionario della lettura ottica delle ricette, si rende necessario procedere alle operazioni in addebito/accredito relativamente alle ricette del Servizio Sanitario Nazionale spedite nel periodo **gennaio-dicembre 20XX**.

Si invita quindi il Direttore Responsabile in indirizzo ad esporre nella distinta contabile del mese di **ottobre 20XX**:

> Al rigo SSN rettifica in addebito di € 1.343,22

le cui motivazioni sono indicate nel report riassuntivo sottostante:

Periodo	Differenza Contabile	N° ricetta	Motivazione
2020 01	120,05	060A10069038087; 060A10069175615; 060A10069127537	diff. Quota Ticket e n° fustelle
2020 02	-6,98	060A01024249210; 060A01024249669; 060A10069604017	diff. Quota Ticket, lordo e n° fustelle
2020 03	0,00		
2020 04	0,00		
2020 05	-642,62		applicato sconto SSN scalare ridotto anziché intero
2020 06	-823,69		applicato sconto SSN scalare ridotto anziché intero
2020 07	-9,39	060190053387818;	dichiarate 6 fustelle spedite 2
2020 08	0,00		
2020 09	17,49	060190053367963;	dichiarata quota ticket non prevista
2020 10	0,00		
2020 11	0,00		
2020 12	1,92	060190053908997;	dichiarata 1 fustella spedite 2
	-1343,22		

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti presso i nostri uffici dove sono consultabili i dettagli informatici.

Con i migliori saluti.

Il DIRETTORE
 DELLA S.C. ASSISTENZA FARMACEUTICA
 Dott. XXXXX
 Atto firmato digitalmente

RILASCIO AUTORIZZAZIONI

FARMACIE:

Autorizzazione all'apertura di nuova farmacia

Riconoscimento ed autorizzazione al trasferimento di titolarità di farmacia

LEGGE N. 475 2 APRILE 1968 - Norme concernenti il servizio farmaceutico-

Art. 1.

L'autorizzazione ad aprire una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorità sanitaria competente per territorio.

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso.

Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.

Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico.

Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

Art. 2.

1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.

2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro.

Art. 11.

1. Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia.

2. L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:

- a) per infermità;
- b) per gravi motivi di famiglia;
- c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;
- d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia;
- e) per servizio militare;
- f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;
- g) per ferie.

3. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 2 l'unità sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facoltà di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia.

4. La durata complessiva della sostituzione per infermità non può superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio.

5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo massimo previsto dal comma 4 non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese.

6. La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non può superare un periodo di tre mesi in un anno.

7. E' in facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica

NOTA: SI TRATTA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE TEMPORANEA DELLA DIREZIONE DELLA FARMACIA CHE A LIVELLO REGIONALE E' INTEGRATO CON ULTERIORI MOTIVAZIONI

Considerazioni sulla sostituzione temporanea di cui art 10:

la legge (art. 11, legge n. 362/91) pone la responsabilità circa il regolare esercizio e la gestione del servizio della farmacia a carico del titolare della farmacia medesima e, a tale proposito, si limita unicamente a stabilire i casi in cui il predetto titolare può chiedere la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'albo.

TAR Abruzzo sent. n. 317 del 10/5/1999: "poiché il 1° comma dell'art. 11 citato riconnette alla personale responsabilità del farmacista titolare il regolare esercizio e la gestione del servizio, il successivo 2° comma, coerentemente, rimette alla prudente valutazione del farmacista di chiedere la sostituzione temporanea".

"Detto comma, infatti – prosegue la sentenza – espressamente dispone che il potere della USL di autorizzare la sostituzione temporanea è attivabile "a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia", il che significa che il legislatore ha inteso **rimettere al responsabile apprezzamento del farmacista l'opportunità o meno di chiedere la sostituzione**, anche perché l'affermazione di responsabilità di cui al 1° comma della norma **non comporta obbligo di presenza fisica continuativa del titolare nei locali dell'esercizio senza possibilità di assentarsi anche solo temporaneamente**, tant'è vero che la legge prevede la possibilità dell'assunzione di collaboratori per consentirgli tale eventualità".

"**Ciò che non può subire interruzione o soluzioni di continuità** – rileva la sentenza – **è la responsabilità della conduzione professionale e della gestione economica della farmacia** – cosa diversa dalla presenza fisica del titolare nei locali dell'esercizio".

L'assenza che ad avviso del Collegio può costituire il presupposto per la richiesta di sostituzione si identifica con **una situazione di allontanamento del titolare per un periodo più o meno lungo con carattere continuativo**, sicché emerge l'esigenza oggettiva per il titolare di essere sollevato da ogni responsabilità, da trasferire in testa al sostituto. La valutazione circa tale eventualità e quindi **la valutazione circa la necessità della sostituzione appare rimessa in via esclusiva secondo il dato normativo, al responsabile giudizio del titolare**".

In sostanza, dunque, il Giudice amministrativo ha affermato che:

- la sostituzione è una facoltà e non un obbligo del titolare di farmacia;
- spetta esclusivamente al titolare della farmacia la valutazione in merito all'esigenza, nelle ipotesi previste dalla legge, della sostituzione;
- la sostituzione viene liberamente decisa dal titolare in relazione alla durata più o meno lunga, comunque non predefinita né predefinita ex lege, dell'assenza dalla farmacia tale da suggerire il trasferimento di ogni responsabilità in capo ad altro farmacista.

Per quanto riguarda specificamente il termine entro il quale effettuare la comunicazione della sostituzione, **la legge si limita solo a stabilire il termine (tre giorni) entro il quale deve essere comunicata l'avvenuta sostituzione** (art. 14, DPR n. 1275/71).

LEGGE 362/91
NORME DI RIORDINO DEL SETTORE FARMACEUTICO 1

Art. 7 Titolarità e gestione della farmacia

1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.

2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.

3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile.

4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.

8. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.

9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione.

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4.

12. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstito ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.

13. Il primo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una società.

14. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle società aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si applica in misura fissa

RILASCIO AUTORIZZAZIONI DISTRIBUTORI ALL'INGROSSO
DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 219
TITOLO VII – DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO E BROKERAGGIO –

Art. 101. Requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonee, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali;
- b) disporre di adeguato personale nonché di una persona responsabile, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale, che non abbia riportato condanne penali per reati contro il patrimonio o comunque connessi al commercio di medicinali non conformi alle disposizioni del presente decreto, né condanne penali definitive di almeno due anni per delitti non colposi;
- c) impegnarsi a rispettare gli obblighi cui è soggetto a norma dell'articolo 104.

2. La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1 ((e di cui al comma 2-bis)) deve svolgere la propria attività a carattere continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione con un orario compatibile con le necessità derivanti dalle dimensioni dell'attività di distribuzione espletata. ((Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al primo periodo.))

((2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:
 - I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;
 - II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
 - III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;
- b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:
 - I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
 - II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;
 - III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;
 - IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis.))

3. La responsabilità di più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa persona, purché l'attività da questa svolta in ciascun magazzino sia compatibile con quanto previsto al comma 2.

Art. 103. Procedura di autorizzazione e ispezioni.

1. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, l'autorità competente comunica all'interessato l'esito della stessa. Se i dati forniti dall'interessato non sono sufficienti a dimostrare il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 101, la stessa autorità può richiedere le necessarie integrazioni; in tale caso il termine di novanta giorni è sospeso fino alla presentazione dei dati complementari richiesti.

2. L'autorizzazione, da rilasciarsi previa ispezione del magazzino, deve specificare:

- a) la sede del magazzino;
- b) le generalità della persona responsabile, ai sensi dell'articolo 101;
- c) i medicinali o il tipo di medicinali che possono essere oggetto dell'attività di distribuzione all'ingrosso, in relazione alle attrezzature di cui dispone il magazzino;
- d) il territorio geografico entro il quale il grossista ha dichiarato di essere in grado di operare nel rispetto del disposto del comma 2 dell'articolo 105.

3. Contemporaneamente alla notifica all'interessato, l'autorità competente provvede ad inviare copia dell'autorizzazione al Ministero della salute.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione, che deve essere in ogni caso motivato, sono comunicati agli interessati i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore e il termine entro cui il ricorso può essere proposto.

((4-bis. L'ispezione di cui all'alinnea del comma 2 è reiterata dopo l'autorizzazione. Dopo ogni ispezione, l'autorità competente di cui all'articolo 100, comma 1, redige un verbale sul rispetto da parte dell'interessato dei principi e degli orientamenti sulle buone pratiche di distribuzione di cui all'articolo 110. Il contenuto di tale verbale è comunicato all'interessato che può presentare osservazioni. Entro novanta giorni è rilasciata la certificazione se sono rispettati i suddetti principi e orientamenti.

4-ter. Copia della certificazione di cui al comma 4-bis è trasmessa al Ministero della salute che provvede a inserire le pertinenti informazioni nella banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 53, comma 9.

4-quater. Il Ministero della salute, in cooperazione con l'EMA, definisce la forma e il contenuto dell'autorizzazione, del verbale di ispezione, nonché della certificazione di cui al presente articolo, ai quali si uniformano le autorità territoriali competenti.)).

INOLTRO COMUNICAZIONI INERENTI RITIRI/DIVIETO UTILIZZO ALLE FARMACIE E SE DEL CASO PARAFARMACIE E NEGOZI SPECIALIZZATI ALIMENTI SENZA GLUTINE



Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico

PROVVEDIMENTO

A: INDIRIZZI IN ELENCO

A seguito di segnalazione da parte della ditta Sanofi Srl, concernente presenza impurezza superiore ai limiti

SI COMUNICA

ai sensi dell'art. 70 del D. L.vo 219/2006 e per la motivazione sopra evidenziata, il ritiro a scopo cautelativo da parte della ditta, dei medicinali "Sabril 500 mg compresse rivestite con film" A.I.C.

INOLTRO COMUNICAZIONI INERENTI IL BLOCCO DELLE ESPORTAZIONI DI MEDICINALI AI DISTRIBUTORI ALL'INGROSSO

183937866 16/02/2024 11:35:09

/DDG-CP-EC/GP

DET-PRES-01/2024



Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);

Visto il Decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento"), a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal Decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri

TURNI E FERIE DELLE FARMACIE

Leggi regionali

Pianificazione annuale degli orari di apertura, dei turni diurni e notturni e delle ferie delle farmacie come da regolamenti regionali quale servizio minimo obbligatorio.

Art. 2 Competenza amministrativa

I provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina in materia di apertura e chiusura delle farmacie di cui al precedente articolo 1 sono adottati dal Comitato di gestione di ciascuna Unità sanitaria locale di cui alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, valutate le eventuali istanze delle Associazioni sindacali provinciali dei titolari sentita la Commissione di cui all' articolo 39 della legge regionale n. 43 del 13 luglio 1981 (in FVG) , i Sindaci dei Comuni interessati e i rispettivi ordini provinciali dei farmacisti.

Art. 3

Orario settimanale

L' orario ordinario di apertura al pubblico, nei giorni feriali, delle farmacie urbane e rurali è stabilito in 40 ore settimanali.

Di norma le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti con orario stabilito dal Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale, sentite le associazioni provinciali dei titolari di farmacia.

Nel caso in cui il titolare od il gestore provvisorio di una farmacia rurale od unica nel Comune sia incaricato anche della gestione di un dispensario farmaceutico, può essere autorizzato un orario di apertura della farmacia ridotto in misura corrispondente al periodo di apertura del dispensario stesso.

Art. 4

1. Le farmacie urbane e rurali non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale. In occasione di festività infrasettimanali, le farmacie uniche nel Comune possono rinunciare al riposo infrasettimanale nella stessa settimana, dandone comunicazione all' Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente almeno un mese prima.

2. Le farmacie urbane e rurali osservano un riposo infrasettimanale di una giornata, eventualmente frazionabile in due mezzette, secondo turni da determinarsi con le modalità di cui all'articolo 2. La giornata intera di riposo infrasettimanale può essere ridotta a una mezzette, per comprovate esigenze accertate dal Comune territorialmente competente sentita la Commissione di cui all'articolo 39 della legge regionale 43/1981. In questo caso l'orario previsto dal primo comma dell'articolo 3 viene portato a 44 ore settimanali.

3. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico deve essere così assicurato:

- a) in tutti i Comuni con più di due farmacie, a turno, a battenti aperti e secondo gli orari di cui all'articolo 3;
- b) nei Comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine anche dei Comuni limitrofi ed eventualmente a chiamata.

ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA CORRETTA GESTIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

- VIDIMAZIONE DEL REGISTRO CARICO E SCARICO DI CUI ALL'ART. 60 DEL DPR 309/90
- VERIFICA IN SEDE ISPETTIVA DELLA CORRETTA GESTIONE IN FARMACIA DELLE SOSTANZE E DEI MEDICINALI DI CUI AL DPR 309/90
- ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO E SUCCESSIVO SMALTIMENTO DELLE SOSTANZE E DEI MEDICINALI DI CUI AL DPR 309/90 IN COLLABORAZIONE CON IL NAS E RILASCIO DEI RELATIVI VERBALI NECESSARI AI FINI DELLO SCARICO DAL REGISTRO DA PARTE DELLE FARMACIE APERTE AL PUBBLICO, FARMACIE OSPEDALIERE, CLINICHE CONVENZIONATE E PRIVATE.
- ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEI RICETTARI RMR E LORO DISTRIBUZIONE AI PRESCRITTORI

ESPLETAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI PREVISTI DALLA NORMATIVA

Es. DLGS 219/06 Titolo XI - Art. 148 Sanzioni amministrative

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 dell'articolo 88 senza presentazione di ricetta medica è soggetto alla sanzione amministrativa da trecento euro a milleottocento euro. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 dell'articolo 88 o non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto soggiace alla sanzione amministrativa da duecento euro a milleduecento euro.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un medicinale disciplinato dall'articolo 89 senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricetta priva di validità è soggetto alla sanzione amministrativa da cinquecento euro a tremila euro.

L'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni.

Spett.le
Farmacia XXXXXXX
Via XXXX n. 1
XXXXX XXXXX
CRF XXXX
e p.c.a
XXXXXXXXX

S.C. XXXXXX
Servizio S. XXXXXX
Responsabile del procedimento:
fam. XXXXXXX
e-mail: XXXXXXXX

Oggetto: VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE
Codice rintracciabilità del fascicolo sanzione: N. 9T/2024 SC Assistenza Farmaceutica

In data 10 ottobre 2024 alle ore 10:00 presso la sede della XXXXXXXXX e per conto dell'Azienda Sanitaria XXXXXXX, negli uffici di via del Farneto n.3 di Trieste, il sottoscritto donXXXXXXXXXX, in qualità di farmacista dirigente presso la medesima struttura, ha riscontrato che l'esercizio farmaceutico in indirizzo ha spedito, in data 17 luglio 2024, la ricetta DPC avente n. progressivo 95, codice ricetta 06021-000000000004, che si allega in copia alla presente per pronta visione, riportante la prescrizione di due confezioni di POSACONAZOLO MILAN PHARMA*24 cpr gastrores 100 mg (AIC 047333056) ceduta da parte di medico di medicina generale.

Ravvisato che il medicinale POSACONAZOLO MILAN PHARMA*24 cpr gastrores 100 mg (AIC 047333056), erogato dall'esercizio farmaceutico in indirizzo, è soggetto a regime di fornitura nazionale RNRL - VENDIBILE AL PUBBLICO SU PRESCRIZIONE DI CENTRI OSPEDALIERI O DI SPECIALISTI ART. 93 DL 202/2019/06;

si contesta alla S.V.

XXXXXXXXX n. XX a Trieste, in qualità di Direttore Responsabile dell'esercizio farmaceutico in indirizzo, con obbligato in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 689/1981, la violazione di cui all'articolo 93 del DLVO 219/06 "Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti" per cui ai sensi del comma 11 dell'articolo 148 del DLVO 219/06 "Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un medicinale disciplinato dall'articolo 93 senza presentazione di ricetta di un centro medico autorizzato alla prescrizione è soggetto alla sanzione amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. L'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni".

Ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81 si è provveduto alla notifica della violazione amministrativa di cui al presente verbale entro il termine di 90 giorni dall'accertamento all'indirizzo XXXXXXXXXXXXX.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dal ricevimento della presente notifica e con effetto liberatorio, il pagamento in misura ridotta pari al valore di MILLE euro (1.000,00 euro), come sanzione amministrativa, pari ad un terzo del massimo ovvero al doppio del minimo edittale, oltre a eventuali spese di notifica (spese notifica pari a: 0,00 euro).

MODALITA' DI PAGAMENTO

La cifra soprindicata dovrà essere versata esclusivamente mediante bonifico bancario con beneficiario la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) sul conto corrente bancario:

- IBAN: XXXXXXXXXXXX
- SWIFT CODE: XXXXXXXXXXXX

avendo cura di riportare nella causale il codice di rintracciabilità N. 9T/2024 XXXXXXXXXXXX

L'attestazione del versamento deve essere presentata o comunque fatta pervenire alla SC XXXXXXXXXXXX

- Posta Elettronica Certificata: XXXXXXXXXXXX
- Posta ordinaria: XXXXXXXXXXXX
- E-mail: XXXXXXXXXXXX

Si informa la S.V. che:

ai sensi della L.R. n. 1/1984 art. 8 entro sessanta giorni dalla ricezione del presente verbale di contestazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi nonché richiesta di essere sentiti dall'autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa ai medesimi indirizzi sopra indicati, ponendo l'istanza all'attenzione della segreteria della struttura.

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.1/1984 l'organo cui compete l'irrogazione della sanzione sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi nonché il rapporto ad esso trasmesso, acquisiti altresì eventuali ulteriori elementi di giudizio, se

ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata, entro i limiti minimi o massimi stabiliti dalla legge, l'ammontare della sanzione e irroga nei confronti del responsabile e delle persone che vi sono obbligate solidalmente la relativa pena pecuniaria; altrimenti l'organo cui compete l'irrogazione della sanzione emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente agli interessati.

Ai sensi dell'art. 26 della L. n. 689/1981 la sanzione pecuniaria, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può essere corrisposta in rate mensili da tre a trenta; nel caso decorso inutilmente, anche per una sola rata il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

RELATA DI NOTIFICA

La presente è notificata al destinatario trasgressore/obbligato in solido all'indirizzo PEC:
XXXXXXXXXX allegandovi copia della ricetta 06021XXXXXXXXXX.

Il verbale si chiude alle ore 10:50 addì 10 ottobre 2024.

Distinti saluti

Il Verbalizzante della SS Farmaceutica convenzionata e per Conto.
XXXXXXXXXX

Per Il responsabile della
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX